

# UNIONE ITALIANA ORNITOFILI

## STATUTO FEDERALE

### Denominazione – Sede – Scopo

ART.1 – È costituita l'UNIONE ITALIANA ORNITOFILI (U.I.O.) di seguito denominata UNIONE. L'Unione non ha scopo di lucro, è apolitica e indipendente. L'Unione ha una struttura federativa nazionale estendentesi su tutto il territorio dello Stato italiano.

ART.2 – L'Unione ha sede in Forlì, via Mario Gordini 15; il trasferimento di sede nell'ambito del Comune di Forlì non costituisce modifica statutaria.

ART.3 – Scopo dell'Unione è quello di riunire le Associazioni ed i Clubs di allevatori di specie ornitiche domestiche o di varietà domestiche di specie selvatiche. L'Unione è particolarmente interessata allo sviluppo ed alla selezione di tali specie, promuovendone la conoscenza attraverso l'allevamento, lo studio e l'osservazione scientifica. Inoltre intende tutelare gli allevatori e la loro attività, in particolare dal punto di vista legislativo ed etico.

ART.4 – Le Associazioni ed i Clubs federati restano sovrani nelle loro rispettive attività. L'Unione si adopera per coordinare le attività comuni secondo un apposito REGOLAMENTO. In particolare per ciò che riguarda la creazione di Comitati Tecnici e Scientifici e l'organizzazione di manifestazioni, sia a carattere espositivo che scientifico-didattico.

### Fondo comune ed esercizi sociali

ART.5 – Il Fondo comune è costituito:

- a) Dai beni mobili che diverranno di proprietà dell'Unione;
- b) Dalle quote sociali;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART.6 – L'Esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

### Soci

ART.7 – Soci fondatori dell'Unione sono:

- ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CAPITOLINA
- CLUB CANARINI FORMA E POSIZIONE CONTINENTALI
- CLUB DELL'ESOTICO

ART.8 – Possono aderire all'Unione, e quindi esserne Soci, tutte le Associazioni ed i Clubs italiani di allevatori di specie ornitiche domestiche ed ornitofili. La domanda di adesione all'Unione sarà accettata o respinta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. L'Unione a sua volta potrà

aderire, su delibera dell'Assemblea dei Soci, ad Organizzazioni nazionali o internazionali che perseguono le medesime finalità e scopi dell'Unione stessa.

ART.9 – I Soci hanno diritto di partecipare alle iniziative dell'Unione.

ART.10 – La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità e indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

#### Amministrazione

ART.11 – L'Unione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio provvederà alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

ART.12 – Il Consiglio Direttivo è l'Organo supremo dell'Unione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

ART.13 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un PRESIDENTE, un VICE PRESIDENTE ed un SEGRETARIO, il cui mandato ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART.14 – Il Presidente è il rappresentate legale dell'Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta:

- osservare e fare osservare il presente Statuto;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di emergenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il voto del Presidente è prevalente in caso di parità in seno al Consiglio stesso. Il vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di necessità, in tutte le sue mansioni. Il Segretario svolge tutte le normali mansioni amministrative dell'Unione.

ART.15 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'ammontare della quota sociale annua a copertura delle spese di amministrazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri.

ART.16 – L'Assemblea dei Soci è formata dai Presidenti delle Associazioni e dei Clubs aderenti; i Presidenti che non possono partecipare di persona alle riunioni dell'Assemblea, possono farsi rappresentare, tramite delega, da un iscritto della propria Associazione o Club.

ART.17 – I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea sarà comunque valida indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i Soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i Revisori dei Conti. L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno la metà dei Soci.

ART.18 – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, sugli indirizzi e direttive generali dell'Unione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e su tutto quanto a lei demandato per Legge o per Statuto.

ART.19 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci possono farsi rappresentare da membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio Direttivo stesso.

ART.20 – L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

ART.21 – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

#### Collegio dei Revisori

ART.22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri scelti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti delle diverse Associazioni o Clubs aderenti. I Revisori dei Conti, una volta eletti, nomineranno un Presidente; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ART.23 – È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali dell'Unione;
- verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera e sia documentata con regolari pezze giustificative;
- presentare, alla fine dei lavori, una relazione all'Assemblea dei Soci.

#### Collegio dei probiviri

ART.24 – Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunciarsi sulle controversie tra l'Unione ed i Soci, è composto di tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo, che non devono far parte di Associazioni o Clubs aderenti all'Unione. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi giudicheranno *ex bono et equo* senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

#### Sanzioni

ART.25 – Le sanzioni che possono essere inflitte dall'Unione, a seconda della gravità dell'infrazione, sono:

- la censura;
- la sospensione;
- l'espulsione.

#### Scioglimento

ART.26 – Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Forlì, 14 agosto 1994